



**COMUNE DI ROSATE**  
(Provincia di Milano)

Prot n. 11322/01 del 31/12/2007

**ORDINANZA N. 04/2007**

Oggetto: **Divieto vendita e somministrazione alcolici e superalcolici.**

**IL SINDACO**

Richiamate le proprie ordinanze nr. 10 del 26/07/95, nr. 84 del 02/09/98, nr. 25 del 26/07/99 e nr. 04 del 02/11/06;

Considerato che sono stati nuovamente segnalati atti di vandalismo, teppismo, disturbo alla quiete ed all'ordine pubblico, causati da avventori di pubblici esercizi nonché da cittadini minorenni che hanno assunto bevande alcoliche e superalcoliche;

Viste, tra l'altro, le segnalazioni della Polizia Locale;

Considerato inoltre che i predetti atti vengono compiuti anche tramite la violenta e voluta rottura sulle pubbliche vie ed aree, di bottiglie e boccali contenenti alcolici, superalcolici e bevande similari;

Preso atto che le bottiglie ed i boccali o i frammenti di esse/i si configurano quali corpi contundenti, in grado di recare danno grave alle persone ed al patrimonio pubblico;

Dato atto che la normativa vigente in materia fa esplicito divieto di vendita di bevande alcoliche e/o superalcoliche a persone non aventi la maggiore età e/o i requisiti;

Ritenuto, al fine di evitare gli atti ed i comportamenti di cui sopra, di confermare quanto disposto con le predette proprie ordinanze inerenti la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visti l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il T.U.L.P.S. e l'art. 650 del codice penale

**ORDINA**

1) è fatto divieto:

- a. ai gestori dei pubblici esercizi di Rosate di rilasciare bottiglie e/o boccali da asporto contenenti alcolici, superalcolici o bevande similari;
- b. ai gestori esercenti l'attività di commercio al dettaglio in Rosate la vendita di alcolici, superalcolici o bevande similari a persone minorenni e/o non aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il divieto di cui sopra resterà in vigore sino alla revoca e/o modifica della presente ordinanza.

Il presente atto costituisce prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R.D. 773 del 1931 – T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione e/o vendita.

La Polizia Locale e le Forze di Pubblica Sicurezza, a cui viene recapitato l'atto, sono tenute a far rispettare la presente ordinanza.

*Pierluigi Pasi*